MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 4

Applicazione dell'accordo-quadro con le università in tema di internazionalizzazione

Il Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l'estero, l'ICE e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con tutti i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione, nonche' degli accordi di settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:

a) l'utilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni all'estero sulle attivita' formative delle universita' italiane in materia di internazionalizzazione, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura all'estero e gli uffici dell'ICE, ivi incluse le informazioni relative alla opportunita' per stranieri di frequentare corsi organizzati in universita' italiane per ottenere borse di studio;

b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le universita', l'ICE e tutti i soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' l'interazione tra universita' e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione e nella identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attivita' di ricerca. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorita' e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalita' di finanziamento. Per gli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di

euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Versione in vigore dal 5 maggio 2005, non più in vigore dal 15 agosto 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per l'internazionalizzazione delle imprese
Estremi	Legge 31 marzo 2005, n. 56
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-l-internazionalizzazione-delle-imprese/art-4-applicazione-dell-accordo-quadro-con-le-universita-in-tema-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it